

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE - Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza

Deliberazione 25 febbraio 2026, n. 50

**PRESA D'ATTO DELLO SCHEMA DI PROTOCOLLO DI INTESA TRA LA
COMMISSIONE REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DELLE PARI
OPPORTUNITÀ FRA UOMO E**

**DONNA DEL PIEMONTE E IL GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE
RESTRITTIVE DELLA LIBERTÀ PERSONALE DELLA REGIONE PIEMONTE.
(NP/AM)**

Documento allegato

Delibera n. 50/2026 - Cl. 1.27.2

Oggetto PRESA D'ATTO DELLO SCHEMA DI PROTOCOLLO DI INTESA TRA LA COMMISSIONE REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DELLE PARI OPPORTUNITÀ FRA UOMO E DONNA DEL PIEMONTE E IL GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTÀ PERSONALE DELLA REGIONE PIEMONTE. (NP/AM)

Seduta n. 8

L'anno 2026, il giorno 25 febbraio alle ore 13.55 - presso la sede di Palazzo Lascaris, via Alfieri n. 15, Torino - si è riunito l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale.

Sono presenti: il Presidente NICCO, il Vice Presidente GRAGLIA, il Vice Presidente RAVETTI, il Consigliere Segretario CASTELLO.

Non sono presenti: i Consiglieri Segretari CAROSSO, CERA.

A relazione del Consigliere Segretario CASTELLO

PRESA D'ATTO DELLO SCHEMA DI PROTOCOLLO DI INTESA TRA LA COMMISSIONE REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DELLE PARI OPPORTUNITÀ FRA UOMO E DONNA DEL PIEMONTE E IL GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTÀ PERSONALE DELLA REGIONE PIEMONTE. (NP/AM)

Visti gli artt. 2, 3 e 27 della Costituzione della Repubblica Italiana che riconoscono e garantiscono i diritti inviolabili della persona nonché i diritti di uguaglianza sostanziale;

Visti gli artt. 11 e 13 dello Statuto della Regione Piemonte, che promuovono la tutela dei diritti fondamentali, l'uguaglianza sostanziale e la rimozione degli ostacoli che limitano la libertà e la dignità della persona;

Vista la l.r. n. 28 del 2 dicembre 2009, con la quale è stato istituito il Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale del Piemonte (di seguito, il Garante regionale);

Visto l'art. 5, comma 1, lett. b) della suddetta l.r. n. 28/2009, ai sensi del quale il Garante regionale assume ogni iniziativa volta ad assicurare che alle persone di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, siano erogate le prestazioni inerenti al diritto alla salute, al miglioramento della qualità della vita, all'istruzione e alla formazione professionale e ogni altra prestazione finalizzata al recupero, alla reintegrazione sociale e all'inserimento nel mondo del lavoro;

Visto l'art. 5, comma 1, lett. f) della suddetta l.r. n. 28/2009, ai sensi del quale il Garante regionale propone all'assessorato regionale competente iniziative concrete di informazione e promozione culturale sui temi dei diritti e delle garanzie delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale;

Vista la l.r. 12 novembre 1986 n. 46, istitutiva della Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità fra uomo e donna, incardinata presso la Giunta regionale del Piemonte (di seguito CRPO);

Visto l'art. 2 della sopra citata l.r. n. 46/86 che descrive, fra le finalità della CRPO, quelle di promozione della parità in ambito sociale, di contrasto alle discriminazioni, di sostegno alle iniziative di sensibilizzazione e di collaborazione con enti e organi istituzionali regionali;

Considerata la necessità di promuovere, tutelare e contrastare ogni forma di discriminazione nei confronti delle persone presenti negli istituti penitenziari del territorio piemontese;

Rilevata la specifica condizione di vulnerabilità delle donne detenute e, più in generale, delle persone ristrette;

Ritenuta l'opportunità di sviluppare forme strutturate e continuative di collaborazione istituzionale tra la Commissione

regionale per la realizzazione delle pari opportunità fra uomo e donna del Piemonte e il Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale del Piemonte, volte a perseguire le seguenti finalità:

- a. Incentivare la cultura del rispetto dei diritti delle persone detenute e delle pari opportunità, promuovendo iniziative congiunte all'interno degli istituti di detenzione;
- b. Contrastare discriminazioni dirette e indirette fondate su genere, o altre condizioni personali e sociali;
- c. Migliorare le condizioni di vita delle persone detenute, con particolare riferimento alle donne e madri recluse, e ad altri gruppi vulnerabili;
- d. Favorire percorsi di inclusione sociale, culturale e lavorativa in vista del reinserimento nella società;

Ritenuto, quindi, opportuno avviare una collaborazione tra la CRPO e il Garante regionale, mediante la predisposizione dello schema di Protocollo di intesa **allegato**, per lo svolgimento di azioni sinergiche finalizzate al perseguimento di obiettivi comuni;

Ritenuto che i contenuti del citato Protocollo siano in coerenza con le funzioni del Garante regionale, previste dall'articolo 5 della l.r. 28/2009;

Considerato che lo schema di Protocollo allegato, il quale costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, ha durata triennale dalla data della sottoscrizione e non comporta oneri finanziari a carico del Consiglio regionale;

L'Ufficio di Presidenza, all'**unanimità dei presenti**,

D E L I B E R A

1. di prendere atto, per quanto evidenziato in premessa, dello schema di Protocollo di Intesa tra la Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità fra uomo e donna e il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Piemonte **allegato** alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che il suddetto Protocollo ha durata triennale dalla data di sottoscrizione e non prevede oneri finanziari a carico del Consiglio regionale;

3. di dare atto che il Garante regionale procede a sottoscrivere il Protocollo di Intesa.



Garante delle persone
sottoposte a misure restrittive
della libertà personale
della Regione Piemonte



Protocollo d'intesa

tra

La Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità fra uomo e donna del Piemonte (di seguito "CRPO")

e

Il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Piemonte (di seguito "Garante"),

congiuntamente denominate "le Parti".

Premesso

- Visti gli artt. 2, 3 e 27 della Costituzione della Repubblica Italiana che riconoscono e garantiscono i diritti inviolabili della persona nonché i diritti di uguaglianza sostanziale;
- Visti gli artt. 11 e 13 dello Statuto della Regione Piemonte, che promuovono la tutela dei diritti fondamentali, l'uguaglianza sostanziale e la rimozione degli ostacoli che limitano la libertà e la dignità della persona;
- Vista la L.R. 12 novembre 1986 n. 46, istitutiva della *Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità fra uomo e donna*, incardinata presso la Giunta regionale del Piemonte;
- Vista la L. R. n. 28 del 2 dicembre 2009, con la quale è stato istituito *il Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale del Piemonte*;

- Visto l'art. 2 della sopra citata L.R. n. 46/86 che descrive, fra le finalità della CRPO, quelle di promozione della parità in ambito sociale, di contrasto alle discriminazioni, di sostegno alle iniziative di sensibilizzazione e di collaborazione con enti e organi istituzionali regionali;
- Visto l'art. 5, comma 1 della sopra citata legge regionale 28/2009, ai sensi del quale il Garante assume ogni iniziativa volta ad assicurare che alle persone di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, siano erogate le prestazioni inerenti al diritto alla salute, al miglioramento della qualità della vita, all'istruzione e alla formazione professionale e ogni altra prestazione finalizzata al recupero, alla reintegrazione sociale e all'inserimento nel mondo del lavoro;
- Considerata la necessità di promuovere, tutelare e contrastare ogni forma di discriminazione nei confronti delle persone presenti negli istituti penitenziari del territorio piemontese;
- Rilevata la specifica condizione di vulnerabilità delle donne detenute e, più in generale, delle persone ristrette;
- Ritenuta l'opportunità di sviluppare forme strutturate e continuative di collaborazione istituzionale tra la Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità fra uomo e donna del Piemonte e il Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale del Piemonte,

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Oggetto

Il presente Protocollo d'Intesa disciplina la collaborazione tra la CRPO e il Garante finalizzata alla promozione, tutela e diffusione dei diritti delle persone private della libertà personale, con particolare attenzione al principio delle pari opportunità e al contrasto di ogni forma di discriminazione negli istituti penitenziari e nei contesti ad essi connessi.

Art. 2 – Finalità

Le Parti perseguono le seguenti finalità:

1. Incentivare la cultura del rispetto dei diritti delle persone detenute e delle pari opportunità, promuovendo iniziative congiunte all'interno degli istituti di detenzione;
2. Contrastare discriminazioni dirette e indirette fondate su genere, o altre condizioni personali e sociali;
3. Migliorare le condizioni di vita delle persone detenute, con particolare riferimento alle donne e madri recluse, e ad altri gruppi vulnerabili;
4. Favorire percorsi di inclusione sociale, culturale e lavorativa in vista del reinserimento nella società.

Art. 3 – Ambiti di collaborazione

La collaborazione tra le Parti potrà esplicarsi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nei seguenti ambiti:

- Scambio di informazioni, dati e buone pratiche nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali;
- Realizzazione di studi, ricerche e monitoraggi sulle condizioni di detenzione in un'ottica di genere e di pari opportunità;
- Promozione di iniziative formative e informative rivolte al personale penitenziario, agli operatori e alle persone detenute;
- Organizzazione di incontri, seminari, convegni e campagne di sensibilizzazione.

Art. 4 – Impegni della Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità

La CRPO si impegna a:

1. Fornire supporto consultivo al Garante sui temi delle pari opportunità e della non discriminazione;
2. Contribuire all'analisi delle problematiche di genere e delle discriminazioni multiple in ambito detentivo;
3. Collaborare alle iniziative comuni di formazione, studio e sensibilizzazione;
4. Promuovere, nell'ambito delle proprie funzioni, le attività realizzate in attuazione del presente Protocollo.

Art. 5– Impegni del Garante

Il Garante si impegna a:

1. Integrare, nelle proprie attività di osservazione e intervento, la prospettiva delle pari opportunità;
2. Segnalare alla CRPO eventuali criticità rilevate in materia di discriminazione o violazione dei diritti;
3. Collaborare alla progettazione e realizzazione delle iniziative comuni previste dal presente Protocollo;
4. Favorire, nei limiti delle proprie competenze, l'accesso agli istituti di detenzione per le attività condivise.

Art. 6 – Modalità di attuazione e coordinamento

Per l'attuazione del presente Protocollo, le Parti potranno istituire un tavolo di coordinamento o individuare referenti rispettivamente designati, incaricati di:

- programmare le attività;
- monitorare lo stato di avanzamento delle iniziative;
- proporre eventuali aggiornamenti o integrazioni del Protocollo.

Art. 7 – Durata

Il presente Protocollo ha durata di **tre anni** dalla data di sottoscrizione. Esso potrà essere rinnovato previo accordo scritto tra le Parti.

Art. 8 – Oneri finanziari

Il presente Protocollo non comporta oneri finanziari diretti a carico delle Parti, salvo quelli eventualmente derivanti da specifici progetti che saranno oggetto di separati accordi o atti attuativi.

Art. 9 – Tutela dei dati personali

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali eventualmente scambiati nell'ambito delle attività previste dal presente Protocollo nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Art. 10 – Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Protocollo, si fa riferimento alla normativa vigente. Eventuali modifiche o integrazioni dovranno essere concordate per iscritto tra le Parti.

Letto, approvato e sottoscritto.

Luogo e data

Il Garante regionale
delle persone sottoposte a misure
restrittive della libertà personale

Monica Formaiano

La Presidente
della Commissione Regionale per la
realizzazione delle pari opportunità fra
uomo e donna del Piemonte
Maria Rosa Porta